

Caos calendario per le nuove autotutele

Riforma fiscale

Il debutto dei termini di impugnazione cambia a seconda dei casi

Pasquale Mirto

Dal 18 gennaio sono entrate in vigore l'autotutela obbligatoria e facoltativa: novità rilevanti, posto che finora il diniego all'annullamento in autotutela non era impugnabile (Corte Costituzionale, 181/2017).

Ma l'esordio non è dei più felici, almeno dal punto di vista del coordinamento delle modifiche recate allo Statuto del contribuente e al processo tributario.

Il Dlgs 220/2023 prevede ora espressamente l'impugnazione del rifiuto sia espresso sia tacito all'annullamento in caso di autotutela obbligatoria. Ma all'ultimo minuto è stata aggiunta la possibilità di impugnare il diniego espresso nei casi di autotutela facoltativa. Quindi, il diniego tacito, in questo caso, non può essere impugnato. La modifica si applica dal 5 gennaio, prima dell'entrata in vigore dei nuovi istituti.

Ma si è fatto di peggio. Nel diniego tacito, il legislatore ha previsto anche il termine entro il quale impugnare il silenzio serbato, prevedendo che il ricorso possa essere proposto dopo il 90esimo giorno dalla presentazione dell'istanza di annullamento, come già avviene per i dinieghi taciti alla restituzione dei tributi. Entrata in vigore? Dai giudizi instaurati dal 1° settembre 2024.

Al di là del caotico quadro di riferimento, va ricordato che l'autotutela obbligatoria si applica, anche d'ufficio, in tutti i casi in cui oggettivamente il tributo richiesto non è dovuto, come nelle ipotesi di errore di persona, di calcolo, sul presupposto d'imposta, mancata considerazione dei pagamenti effettuati, e così via. Sebbene l'autotutela sia entrata in vigore dal 18 gennaio, da tale data può riguardare anche atti di accertamento emessi nel 2023, anche se definitivi per mancata impugnazione. I limiti posti dalla legge sono l'assenza di una sentenza passata in giudicato e la pre-

senza di un atto di accertamento divenuto definitivo da oltre un anno.

Anche in un atto definitivo da meno di un anno, si deve far riferimento a una delle ipotesi di annullamento obbligatorio contemplate dall'articolo 10-quater della legge 212/2000, e non a questioni interpretative, non potendosi ritenere che il nuovo istituto si trasformi in una generale seconda possibilità di impugnazione. L'eventuale ricorso verterà sul fatto che la richiesta di annullamento rientri nei casi elencati nel 10-quater.

Per gli atti divenuti definitivi da oltre un anno, si rende applicabile l'autotutela facoltativa, disciplinata dall'articolo 10-quinquies, che incontra come limite espresso quello della sentenza passata in giudicato; ma come ricorda Ifel nella nota di lettura, occorre che il credito non sia prescritto.



L'annullamento obbligatorio può arrivare anche per atti diventati definitivi da meno di un anno